



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 28 febbraio 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto

delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Con riferimento ai precedenti esercizi relativi al comune di Colle Umberto (TV), oggetto del presente controllo finanziario, la Sezione aveva deliberato nei seguenti termini.

**ESERCIZIO 2019: Deliberazione n. 210/2021/PRSE** con cui la Sezione accertava la tardiva approvazione del rendiconto 2019, richiamando l'Amministrazione Comunale ad una rigorosa osservanza dei termini per l'approvazione dei rendiconti; la mancata valorizzazione della componente vincolata e l'esiguità della componente riservata agli investimenti del risultato di amministrazione, rappresentando la necessità dell'osservanza dei corrispondenti principi giurisprudenziali e la verifica del conseguente monitoraggio da parte dell'Organo di revisione; l'esiguità della percentuale di riscossione di cui al tit. 1, residui (iniziali + riaccertati), di cui sollecitava il positivo superamento; la mancata previsione del fondo pluriennale vincolato e la non corretta applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011, raccomandando i conseguenti adeguamenti giuscontabili; l'inadeguata copertura della perdita d'esercizio, raccomandando la pedissequa applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio anche nell'ambito del conto economico dell'Ente. Riservava alla funzione di controllo finanziario per gli esercizi successivi ogni ulteriore approfondimento sulla regolare determinazione delle componenti del risultato contabile di amministrazione.

A seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 (non è stato emanato apposito questionario per il BP 2021-2023), del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021, della relazione dell'Organo di revisione relativa al medesimo rendiconto e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle, ordinate per segmento di materia.

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – APPROVAZIONE**

Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 31/03/2021, entro il termine differito al 31/05/2021 dall'art. 11-quater, c. 2, d.l. n. 52/2021. La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini, in data 02/04/2021.

## **RENDICONTO 2021 - APPROVAZIONE TARDIVA**

Il rendiconto 2021 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 17 del 24.05.22, oltre il termine di legge del 30 aprile. Gli schemi di bilancio sono stati trasmessi alla BDAP in data 26/04/2022 (preconsuntivo) ed in data 07/06/2022 (consuntivo).

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“Lo schema di Rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 24.04.2022, in quanto il riaccertamento dei residui è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 10.04.2022, dovuto principalmente dalla mancanza di personale dipendente. Ciò ha comportato un ritardo nella consegna del Conto economico e dello Stato patrimoniale da parte della ditta incaricata per la loro redazione, con conseguente ritardo sull'iter di approvazione. Il Revisore del Conto ha presentato la relazione sul rendiconto in data 02.05.2022 e lo stesso giorno tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri comunali per 20 giorni con successiva convocazione del Consiglio Comunale in data 24.05.2022, giusta deliberazione n. 17”.*

Orbene, per quanto non siano previste conseguenze restrittive in materia di assunzioni per gli enti che hanno provveduto agli adempimenti entro il termine di entrata in vigore della legge n. 91/2022 di conversione del DL 50/2022, la Sezione richiama, sempre ad ogni buon conto, il proprio precedente (delib. 119/2021/PRSP) per cui: 1) l'osservanza del termine prescritto per l'approvazione del rendiconto *“riveste estrema importanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intelleggibili le ragioni;* 2) (...) *la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “vulnus” dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi;* 3) *che, a parte, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), con l'art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono state introdotte ulteriori le misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto);* 4) *che al bilancio di previsione*

*deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione".*

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il Bilancio di previsione 2021-2023 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. Gli equilibri di parte corrente e finale, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 TUEL. In fase previsionale iniziale è stato valorizzato il Fondo Pluriennale vincolato solo in entrata. In sede di consuntivo, rispetto ai dati di seguito riportati, i valori W/2 e W/3 indicati nel Parere dell'Organo di revisione (pagina 8) e nel precaricamento in BDAP del 26.04.22 sono pari, rispettivamente, a € 294.015,51 e a € 322.152,78. All'esito di richiesta istruttoria su tali differenze, l'Amministrazione ha confermato i dati contabili definitivi come da trasmissione alla BDAP del 7/06/2022 nei seguenti termini: *"Si conferma la motivazione evidenziata dalla S.V. Nell'allegato a/2- quote vincolate sono stati posti dei vincoli pari ad € 31.643,99 per il fondo di solidarietà alimentare COVID (come evidenziato a pag. 23 della relazione del Revisore in merito alle risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione), quindi l'equilibrio di bilancio W2 si è abbassato da € 294.015,51 a € 262.371,52. I motivi di tali differenze sono riconducibili a rettifiche post certificazione Covid. Invece la differenza dell'equilibrio complessivo W3 è stata causata un mero errore di trascrizione e invio dati al Revisore di importi non corrispondenti dell'allegato a/1- quote accantonate (l'importo errato è l'accantonamento fondo restituzione oneri di urbanizzazione). Si ribadisce che l'importo corretto di variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto è di € - 24.437,77 e non di € - 28.137,27".* Le risultanze del rendiconto 2021 sono le seguenti:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- ultima versione del 07/06/2022</b>	
<b>Rendiconto 2021</b>	
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1)	403.005,65
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	15.982,82
<b>Risultato di competenza (W/1)</b>	<b>418.988,47</b>
<b>Equilibrio di bilancio (w/2)</b>	<b>262.371,52</b>
<b>Equilibrio complessivo (w/3)</b>	<b>286.809,29</b>

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza inteso quale saldo tra accertamenti ed impegni del solo esercizio 2021 evidenzia un saldo positivo pari a € 304.683,29. L'avanzo di amministrazione è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente.

## **OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Come riferito, in fase previsionale iniziale risulta valorizzato il Fondo Pluriennale vincolato solo in entrata. La Sezione richiama in proposito l'art. 165, commi 7, lett. a), e 8, lett. b, D. Lgs. 267/2000 nonché le proprie precedenti pronunce (Delib. n. 210/2021/PRSE, che a sua volta richiamava la Deliberazione 225/2018/PRSE) il cui principio, per comodità d'immediata ricognizione, di seguito si riporta: *“La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione del FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte di entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del FPV di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che il FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate, ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro). In relazione alla richiamata modalità di costruzione del fondo desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. Tale prassi potrebbe indurre, ragionevolmente, a considerare che le spese pluriennali degli enti che se ne avvalgono vengano finanziate con specifiche entrate con carattere pluriennale o con mutui flessibili correlati ai tempi di realizzazione dell'investimento ove le relative risorse da acquisire siano a questo destinate. Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente e, per quel che riguarda il fondo per investimenti, da una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo Piano con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi nelle quali, pur in presenza di una puntuale programmazione, le informazioni per la costituzione del FPV non siano disponibili come per esempio ove le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti derivino da contributi erogati a “rendicontazione”. In tali circostanze ove non si verta nelle ipotesi nelle quali l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 consente di stanziare nel primo esercizio in cui si preveda l'avvio dell'investimento della relativa spesa, sorge il ragionevole dubbio che il ricorso alla prassi sopra richiamata potrebbe trarre origine da carenza di programmazione da parte dell'ente. Con ciò determinandosi ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV*

*di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che l'ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo. Peraltro, già a suo tempo la Sezione delle Autonomie aveva raccomandato agli enti locali di prestare particolare attenzione nella formazione del FPV già in sede di riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi al 1 gennaio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. Tale esigenza si ripropone tuttavia in sede di gestione ordinaria dei residui, atteso che la stessa comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti. Ciò, anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" e delle sue successive modificazioni ed integrazioni che già a partire dall'esercizio 2016 ha portato ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno. Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa. Emerge da detta ricostruzione l'importanza di una corretta costruzione del FPV attesa, come sopra evidenziato, la sua incidenza sia in sede di equilibri che di formazione del risultato di amministrazione".*

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	1.809.914,57
Residui attivi	1.266.509,48
Residui passivi	1.187.405,89
FPV per spese correnti	104.551,84
FPV per spese in conto capitale	562.374,89
FPV per attività finanziarie	0,00
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>1.222.091,43</b>
Totale accantonamenti	300.828,16
Di cui: FCDE	153.295,16
Totale parte vincolata	210.101,86
Totale parte destinata agli investimenti	2.004,55
<b>Totale parte libera</b>	<b>709.156,86</b>

Tra le quote accantonate, vincolate e destinate a spesa di investimento si rileva, in particolare, quanto segue:

### **Parte accantonata:**

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 153.295,16 – l'incidenza del FCDE rispetto ai residui

attivi dei Titoli I e III è pari al 32,53%;

Fondo indennità fine mandato sindaco: € 6.900,00;

Fondo rinnovo contrattuali: € 48.133,00;

Altri fondi e accantonamenti: € 20.000,00 fondo rischi per restituzione di oneri di urbanizzazione per fronteggiare possibili richieste di restituzione oneri già completamente pagati a seguito mancata realizzazione degli interventi per i quali erano stati corrisposti;

Fondo contenzioso: € 72.500,00;

Fondo garanzia debiti commerciali: non ricorre la *fattispecie*;

Fondo perdite società partecipate: non sono stati effettuati accantonamenti in quanto “*non sussiste la fattispecie*”.

### **Parte vincolata**

Complessivamente pari a € 210.101,86

### **Parte destinata ad investimenti:**

Complessivamente pari a € 2.004,55

**Parte disponibile:** pari a € 709.156,86.

## **SEZIONE I - EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA**

Dall'apposita sezione del questionario, emerge quanto segue. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 31/05/2021, nei termini. Non sono state apportate rettifiche al modello certificazione Covid-19 ai sensi del decreto Ministero economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 19/05/2022, nei termini. L'Ente dichiara che i dati contenuti in entrambe le certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo. Le risorse ricevute a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono state contabilizzate al Titolo secondo delle entrate, alla voce del piano dei conti E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39 d.l. 104/2020 conv. dalla l. n. 126/2020). A seguito delle risorse trasferite all'Ente connesse alle certificazioni di cui all'art. 1, co. 827, della legge n. 178/2020 e art. 39, co. 2, del d.l. n. 104/2020 si sono rese necessarie variazioni di bilancio. I ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2020 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2021 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2021 sono i seguenti: Ammontare parte spesa: € 81.348,00 - Ammontare parte conservata € 32.492,00.

L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con

l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2021, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30, co 2-bis, del d.l. 41/2021. Per quanto nel Parere dell'Organo di revisione, a pagina 5, viene dichiarato che l'Ente si è avvalso della sopra citata possibilità, mentre a pagina 23 viene confermato che l'Ente non ha utilizzato la quota libera di avanzo per finanziare spese correnti connesse con l'emergenza come previsto dall'art. 109, co. 2, del d.l. n. 18/2020.

All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto, *“Si conferma che l'ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza per l'esercizio 2021. E' corretta la risposta riportata a pag. 23 del parere del Revisore”*.

L'Ente nell'esercizio 2021 non ha utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica -art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020. L'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate - TUSP?) dichiara che *“non ricorre la fattispecie”*.

## **CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	319.071,09	156.292,88	48,98%
Tit.1 competenza	1.890.573,82	1.733.452,30	91,69%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	222.342,72	179.581,87	80,77%
Tit.3 competenza	641.806,99	533.224,33	83,08%

Il tasso di riscossione dei residui attivi al titolo I per quanto discreto risulta migliorabile. La Sezione richiama, ad ogni buon conto, la giurisprudenza costituzionale per cui *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

## **ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA**

Dalla documentazione esaminata emergono accertamenti di competenza per € 96.795,00 e riscossioni di competenza per € 50.495,00. La percentuale di realizzo si attesta su un valore del 52,48%, non particolarmente elevato. L'Ente ha effettuato accantonamento a FCDE. Per quanto concerne l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, si osservano tassi di smaltimento contenuti relativamente all'IMU e alla TARSU/TIA/TARI. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria nel corso del 2021 sono stati svolti 3 grossi accertamenti:*

- 1. in data 18/02/2021 pari a € 14.692,69, incassati nello stesso anno;*
- 2. in data 23/04/2021 pari a € 35.507,31, incassati nello stesso anno € 35.456,27 e il residuo incassato nel 2022;*
- 3. in data 24/12/2021 pari a € 46.795,00, incassati nello stesso anno € 584,82 e il residuo incassato nel 2022.*

*A differenza dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, nel corso dell'anno 2021 e 2022 è stato possibile incassare tutta l'attività di contrasto all'evasione tributaria grazie al lavoro dettagliato e particolareggiato di una ditta esterna (Accatre S.r.l. con sede legale a Marcon), a cui è stato affidato il servizio di bonifica della banca dati immobiliare relativa ai tributi locali./ Si precisa che dal 2019 ad oggi la situazione del personale dipendente del Comune di Colle Umberto resta sempre molto critica, come già evidenziato nelle precedenti note istruttorie”.*

La Sezione richiama, in generale, la giurisprudenza sopra citata.

## **GESTIONE RESIDUI**

In sede di istruttoria relativa all'esercizio 2020, considerate alcune perplessità espresse dal Revisore dei conti nel parere al rendiconto, l'Ente ha fornito chiarimenti in relazione all'attività di riaccertamento ordinario dei residui. L'Amministrazione, in particolare, ha dichiarato di aver recepito le raccomandazioni formulate dall'Organo di revisione, confermando il rispetto del principio contabile introdotto dall'armonizzazione contabile in ordine alla competenza finanziaria potenziata e l'effettiva esigibilità dei residui iscritti anche vetusti nelle scritture di bilancio a seguito del periodico e costante coinvolgimento dei responsabili dei servizi cui è attribuita anche la competenza di partecipare alle operazioni di riaccertamento dei residui. Orbene, nel corso del 2021 si registra un incremento dei residui attivi (iniziali: € 931.735,83 -finali: € 1.266.509,48) contestualmente ad una diminuzione, più accentuata, dei residui passivi (iniziali: € 1.916.042,65 - finali: € 1.187.405,89). L'aumento di residui attivi riguarda il Titolo II (trasferimenti) ed il Titolo IV (entrate in conto capitale). La percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 53%. Quella dei residui attivi di parte corrente si attesta sul 59%, quella dei residui attivi di parte capitale è pari al 42%. Rispetto all'esercizio precedente si riscontra un miglioramento dei tassi di riscossione dei residui attivi complessivi e dei residui attivi di parte corrente, mentre la riscossione dei residui attivi di parte capitale presenta una leggera flessione. Per quanto riguarda i residui passivi, lo smaltimento dei residui complessivi risulta pari a circa il 73%. Quello dei residui passivi di parte corrente pari a circa l'87%, quello dei passivi di parte capitale pari al 60%. Permangono dei residui vetusti in relazione ai quali, come precedentemente riportato,

L'Ente ha confermato l'esigibilità a seguito delle procedure di riaccertamento. Relativamente all'esercizio in esame, l'Organo di revisione non ha evidenziato criticità circa le operazioni di riaccertamento.

### SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	1.809.914,57
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	30.995,09
Tempestività dei pagamenti	-10,15

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere e conferma che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata. L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

### TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In relazione alla tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet comunale espone un valore negativo confermando il rispetto dei tempi di pagamento.

### INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2021
Debito complessivo contratto al 31/12/2020	€ 1.807.060,77
Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	€ 250.524,53
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	0,00
Debito complessivo di fine anno	€ 1.556.536,24

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati. L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 né contratti di finanza derivata.

### P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, a seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 e del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 del Comune di Colle Umberto (TV), per le ragioni di cui in parte motiva:

1. rileva la tardiva approvazione del rendiconto consuntivo, rappresentando l'osservanza dei termini di legge;
2. evidenzia la mancata valorizzazione in bilancio di previsione del fondo pluriennale vincolato di spesa, raccomandando l'applicazione del principio di contabilità potenziata;
3. riscontra il non elevato grado di smaltimento dei residui attivi dei titoli I e IV

- nonché la permanenza di residui vetusti, raccomandando un'attenta attività di verifica ed un costante monitoraggio degli stessi;
4. rileva la non particolare elevatezza della percentuale di riscossione sia in conto competenza sia in conto residui in ambito di contrasto all'evasione tributaria, significando l'attivazione delle corrispondenti misure correttive.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Colle Umberto (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 aprile 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini